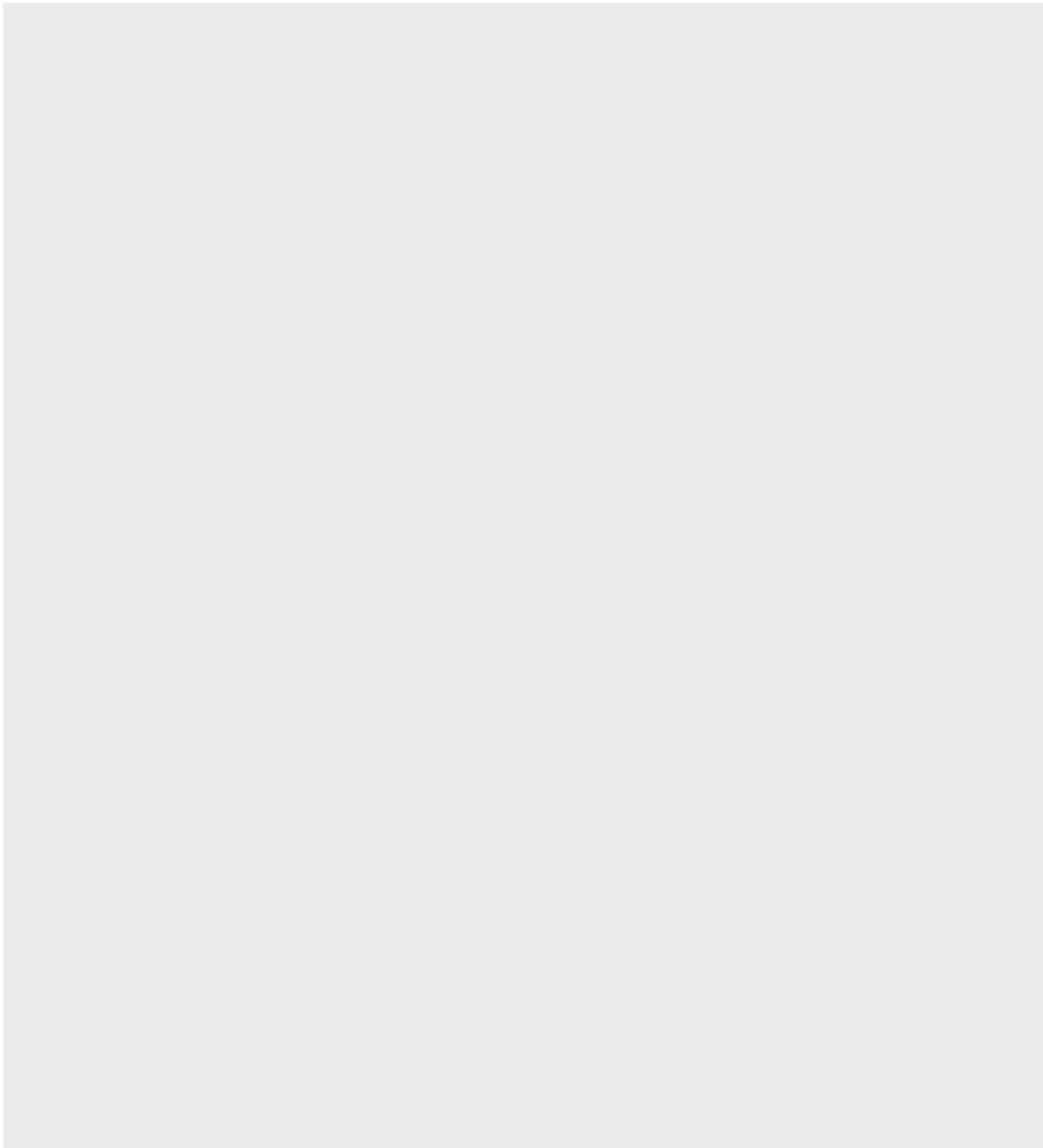
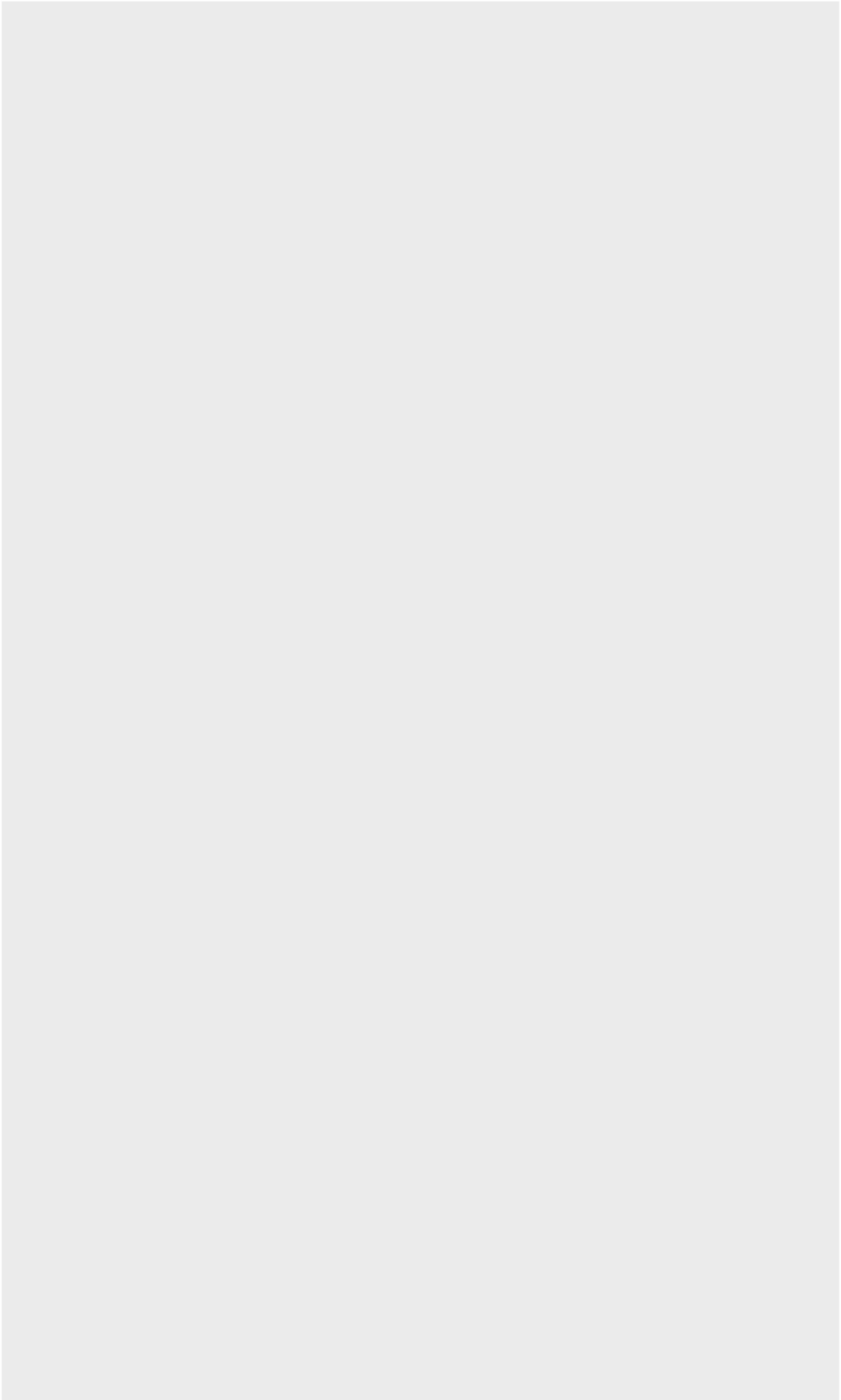


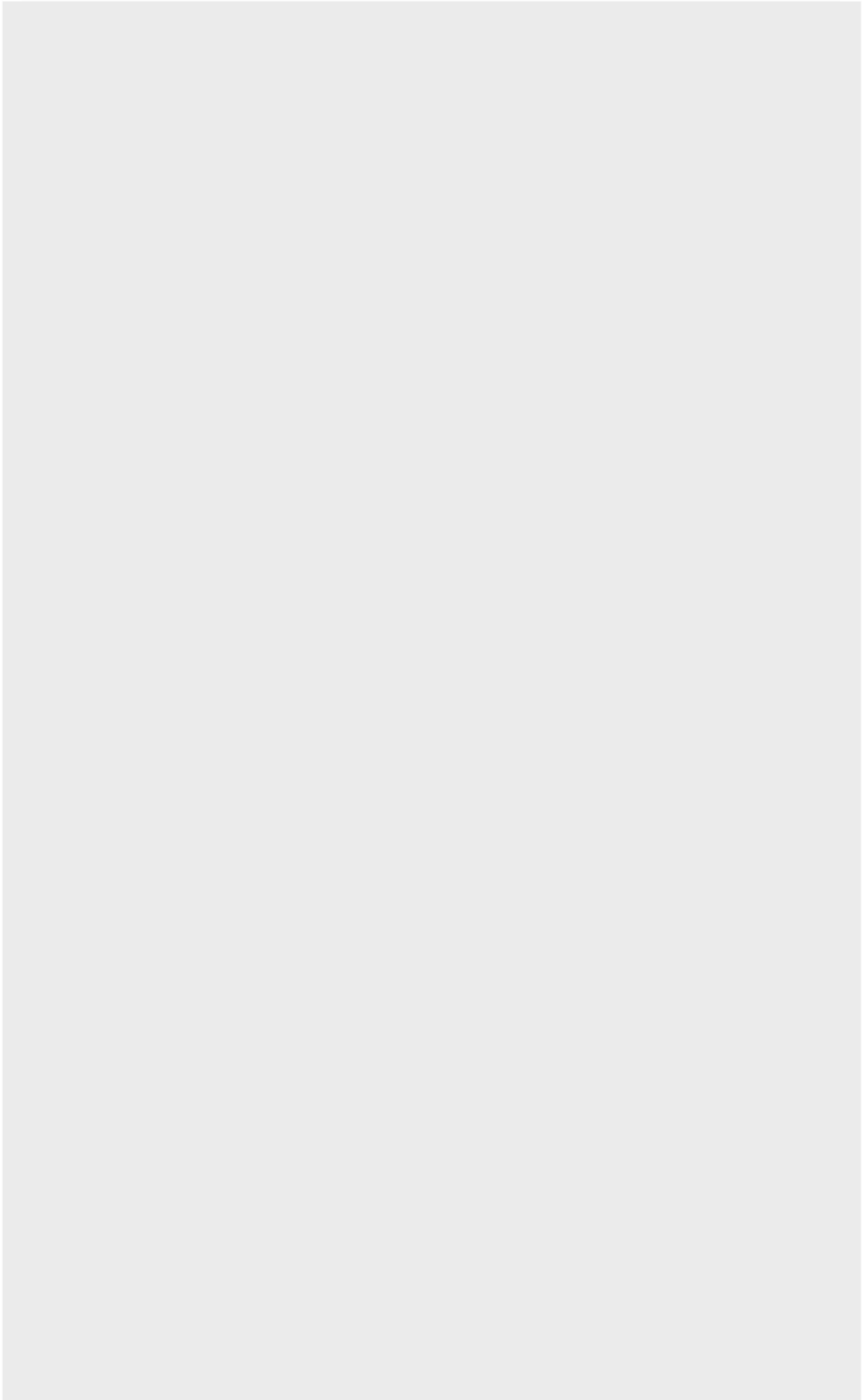
STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppepiotorcicollo.it
Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA**

RICORSO PER OTTEMPERANZA







B
B
(C
B
A
(I
(I
C
C
A
(I
(I
(I
(I
a
G
R
R
R
H
B
C
(C
B
(C
B
(C
B
1

l'
L
na
a
a
R
A
H
C
5:
C
50
5:
C
50
C
1
C
G
2
B
(F
(F
(F
A
C
C
(C
C

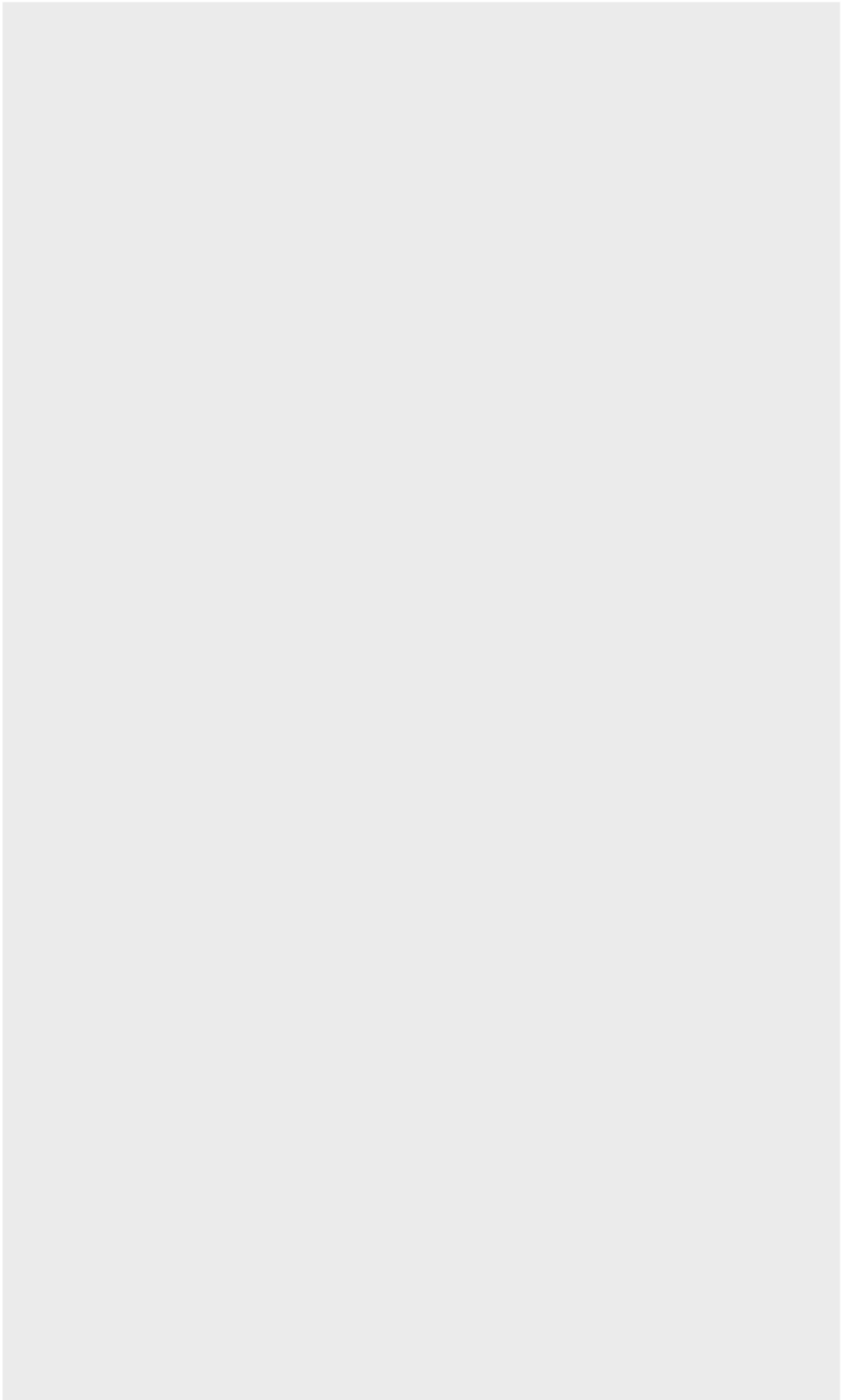
P.
l'
S:
il
A
il
M
0:
G
R
R
C
5:
C
50
C
50
C
C
20
19
(F
na
re
R
H
C
N
(C

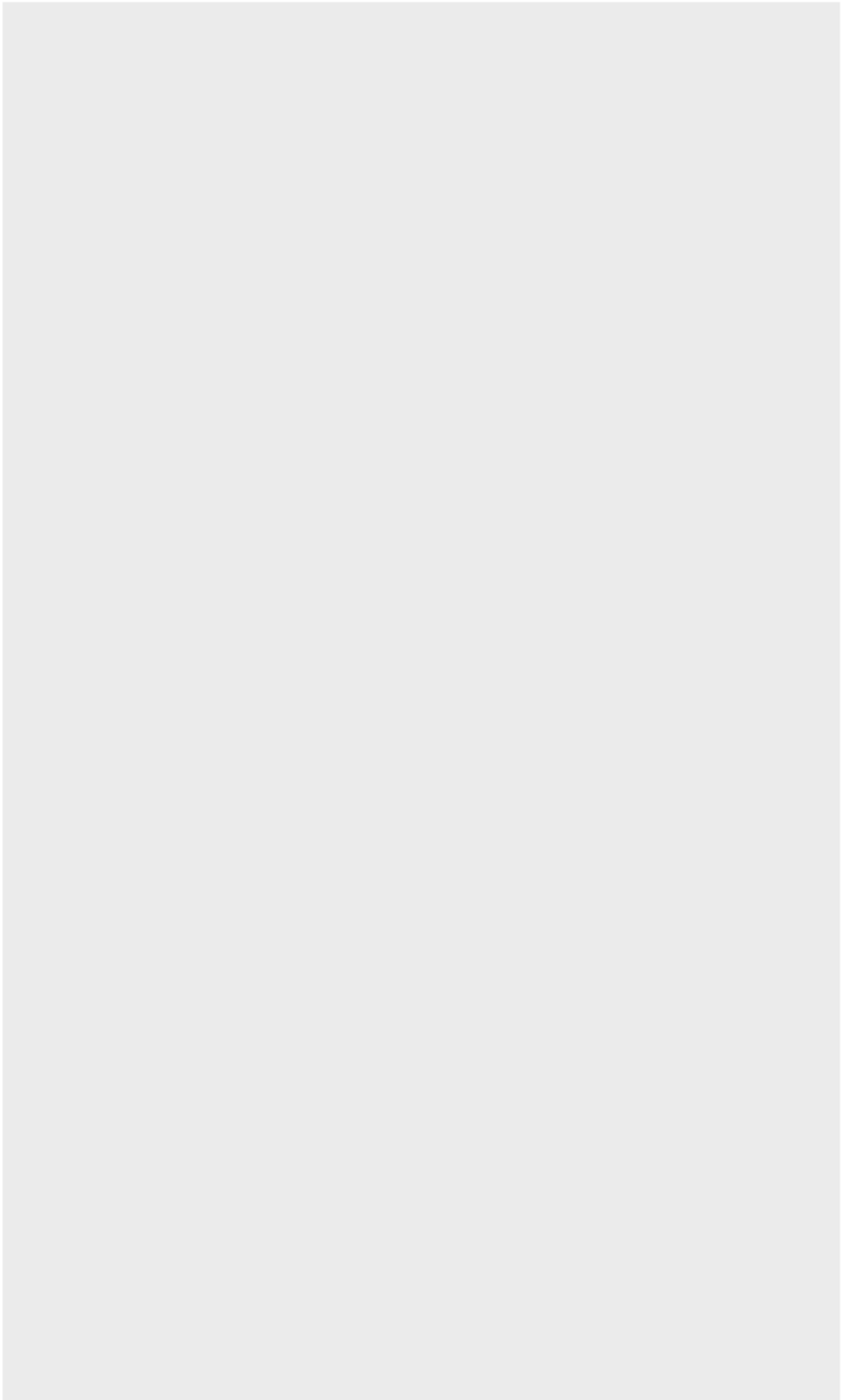
1:
vi
2:
B
2
G
(F
(F
R
R
A
H
A
H
C
5'
R
(F
(F
R
R
R
R
R
R
R
A
C
C

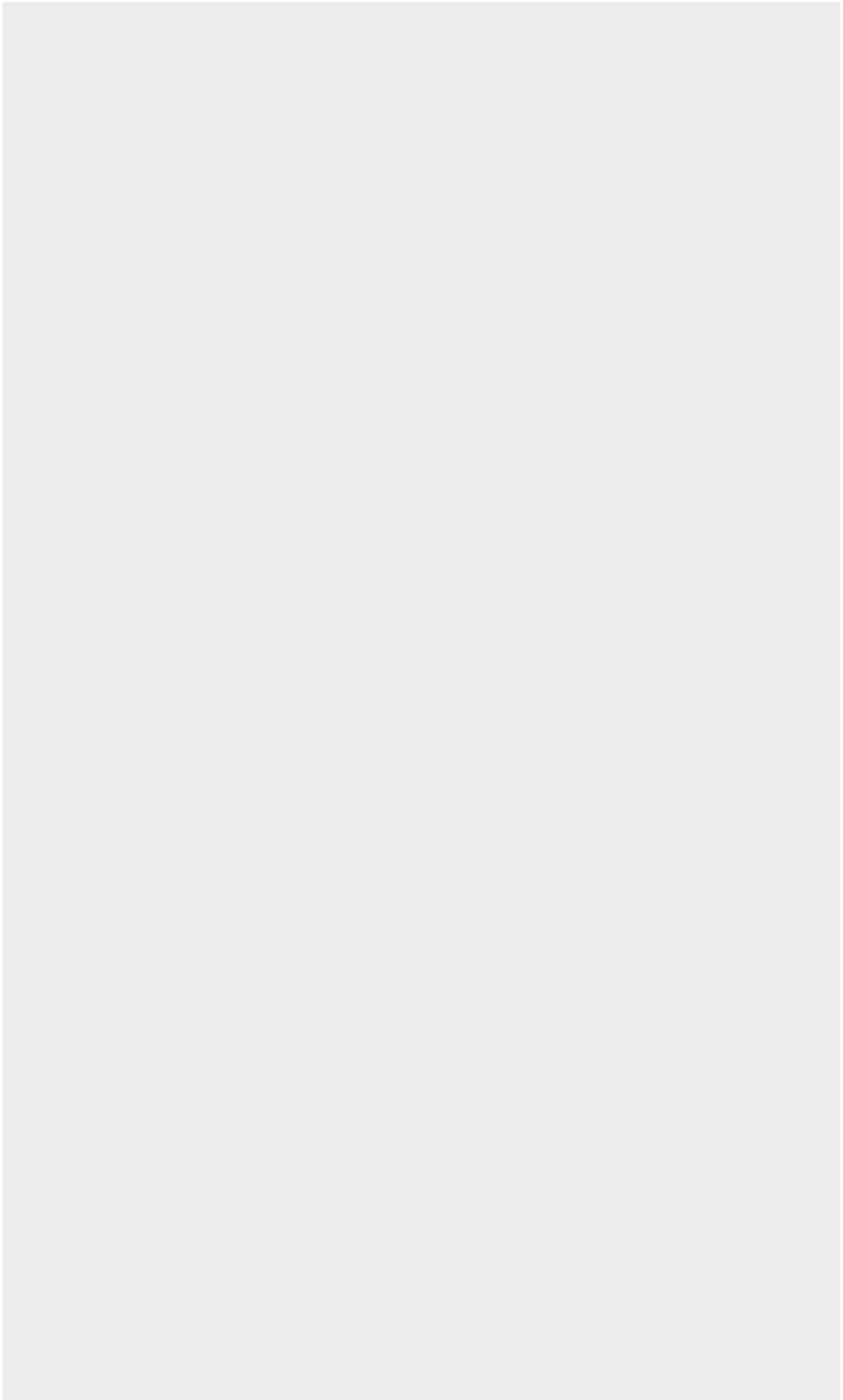
(C
C
(C
1'
G
il
vi
R
P
A
H
C
C
M
il
vi
il
vi
il
vi
(F
(F
P
(F
S
re
M
A
(C

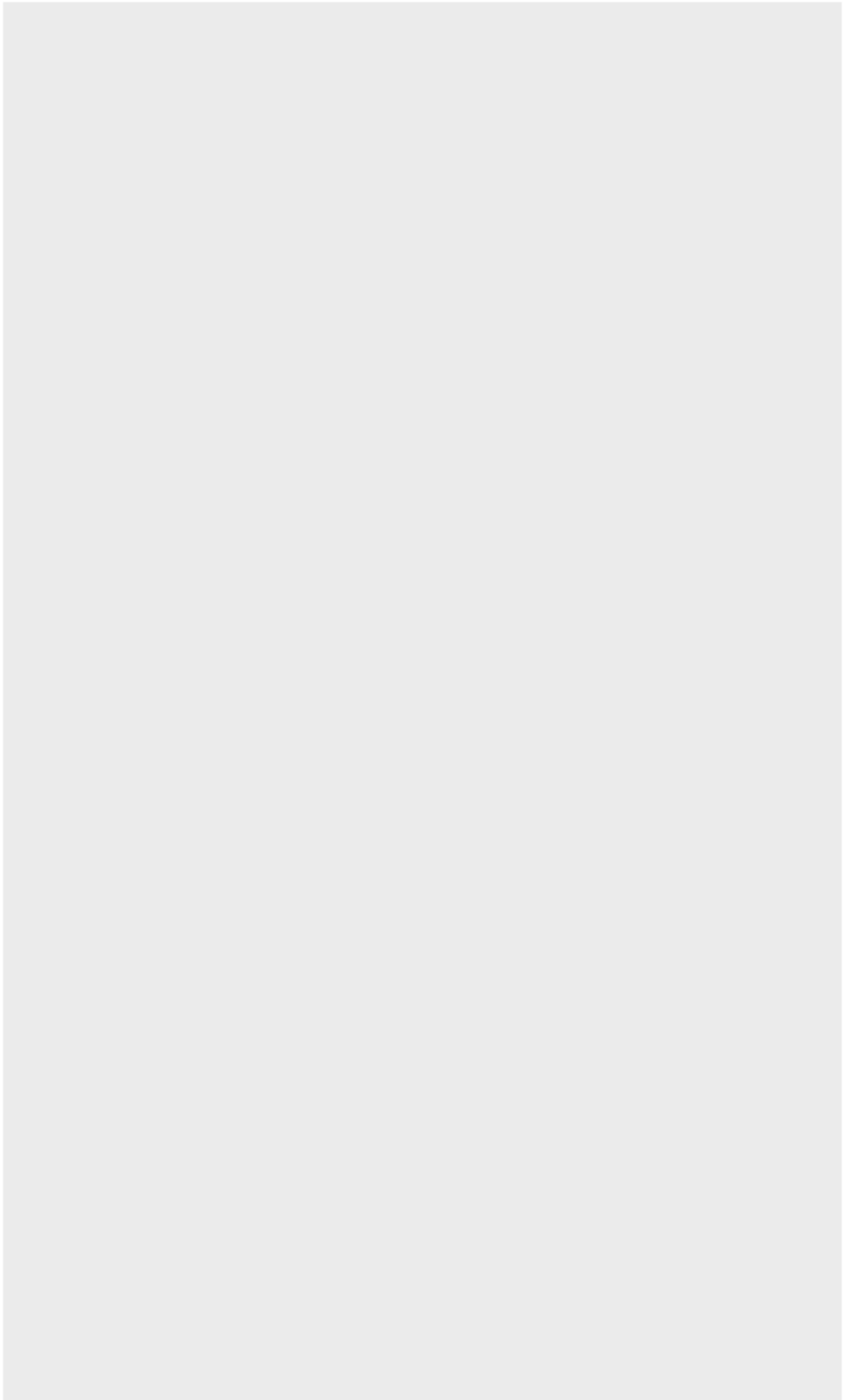
C
(C
C
G
il
D
(M
(E
R
R
n:
re
D
6
(C
10
R
n:
a
a
R
A
H
R
F
S
5
D
D

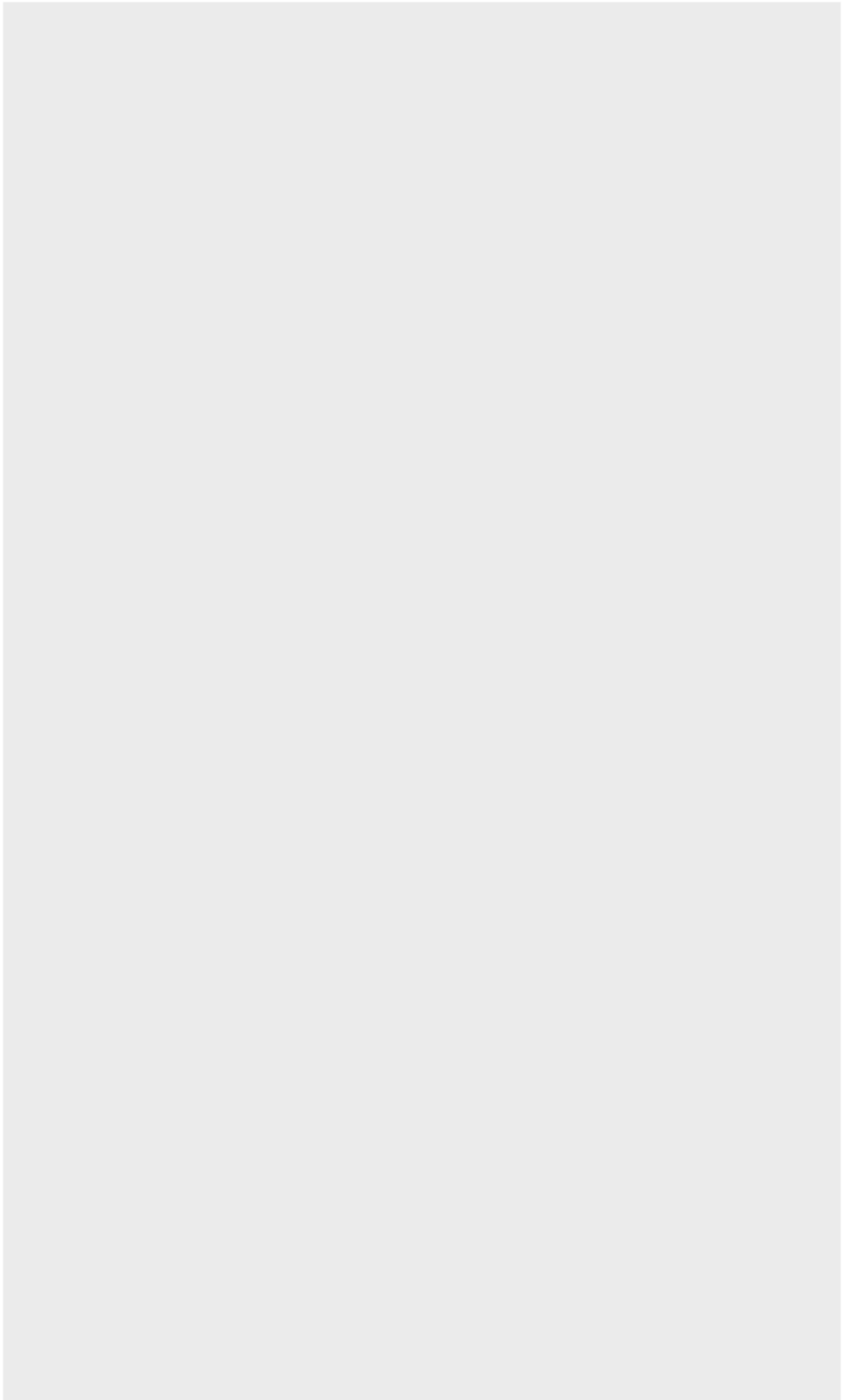
(C
C
A
0'
S:
1:
M
a
re
G
M
(C
00
vi
(F
(F
na
B
1
il
D
na
re
S
H
D
6:
1
P

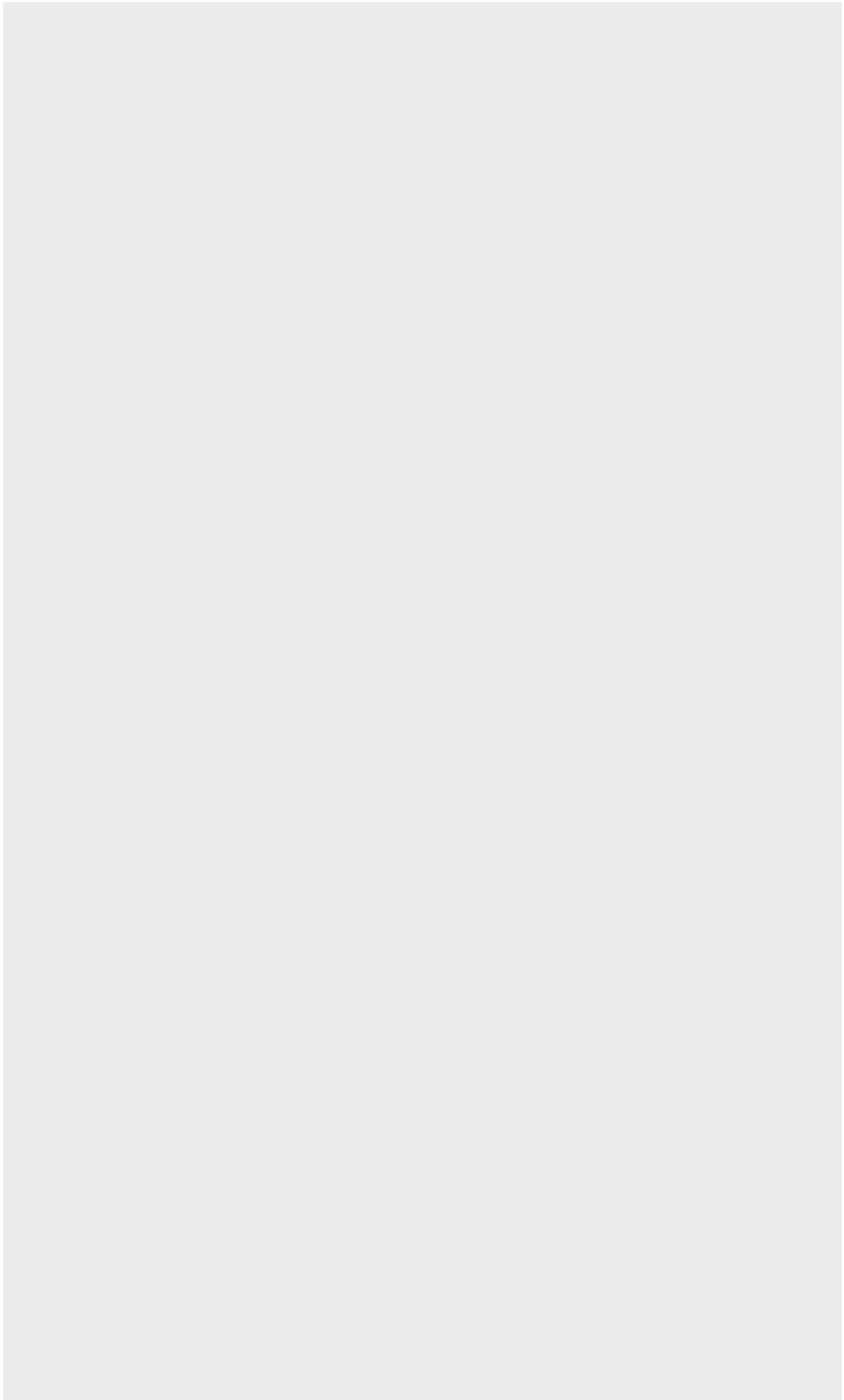


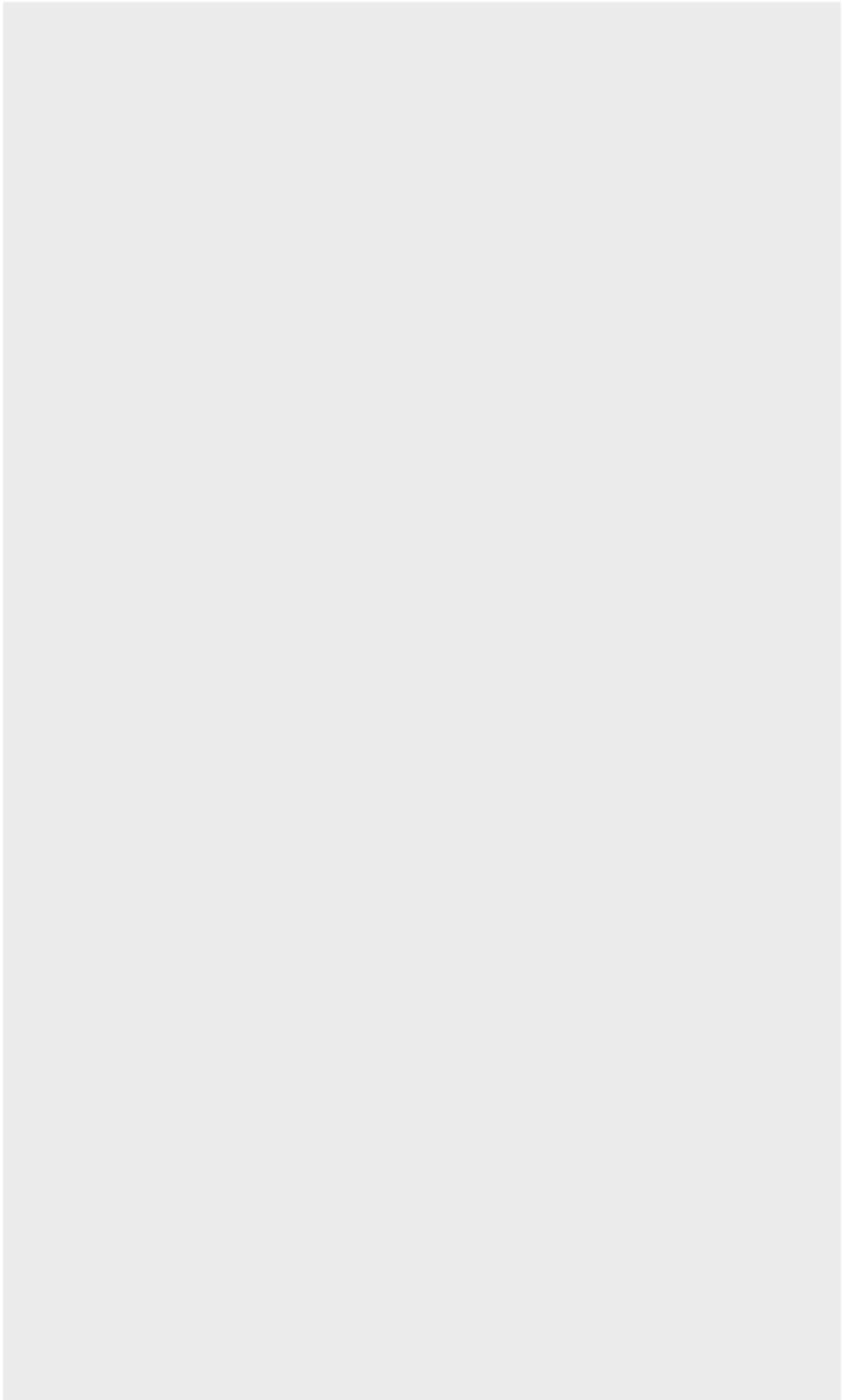


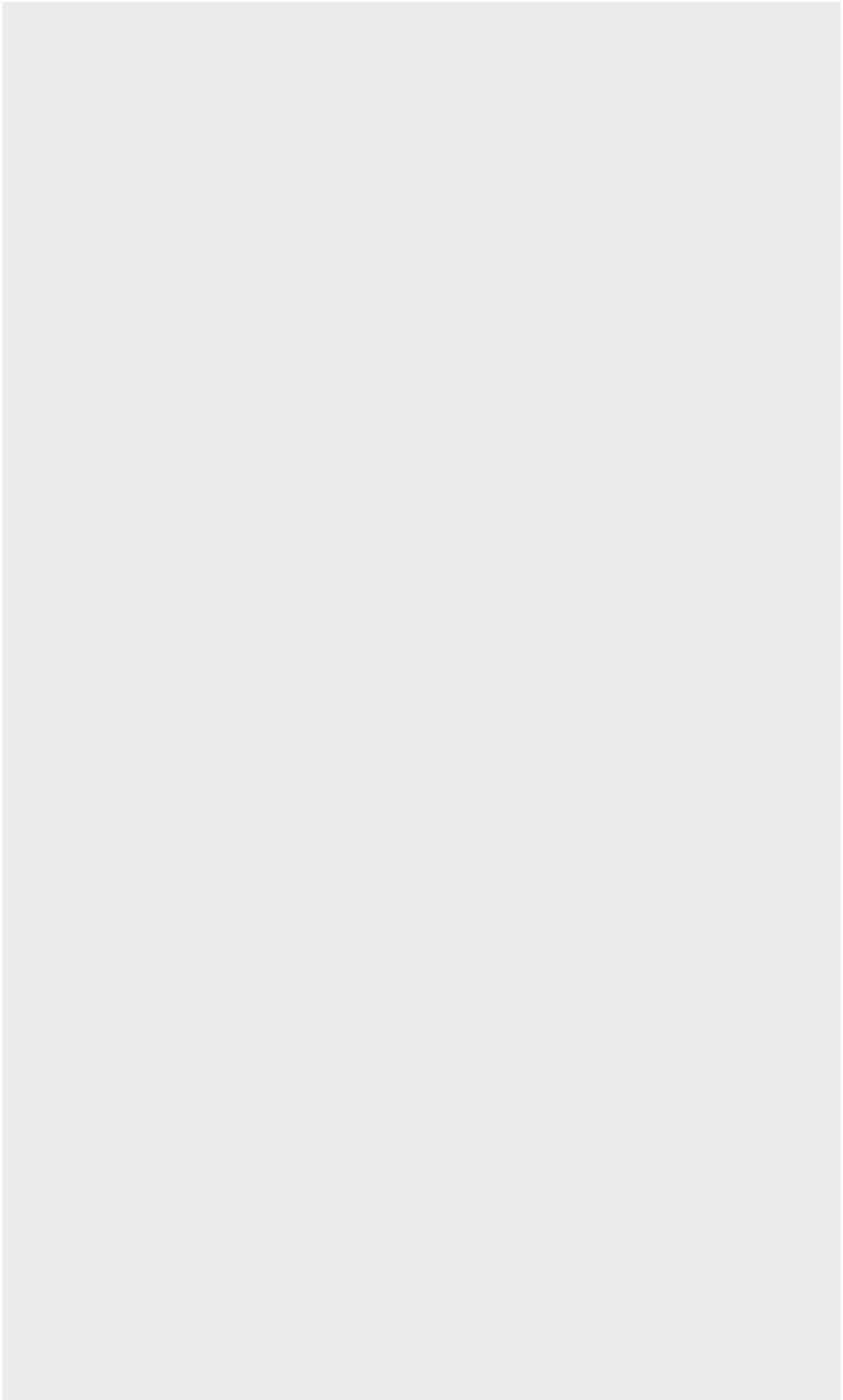


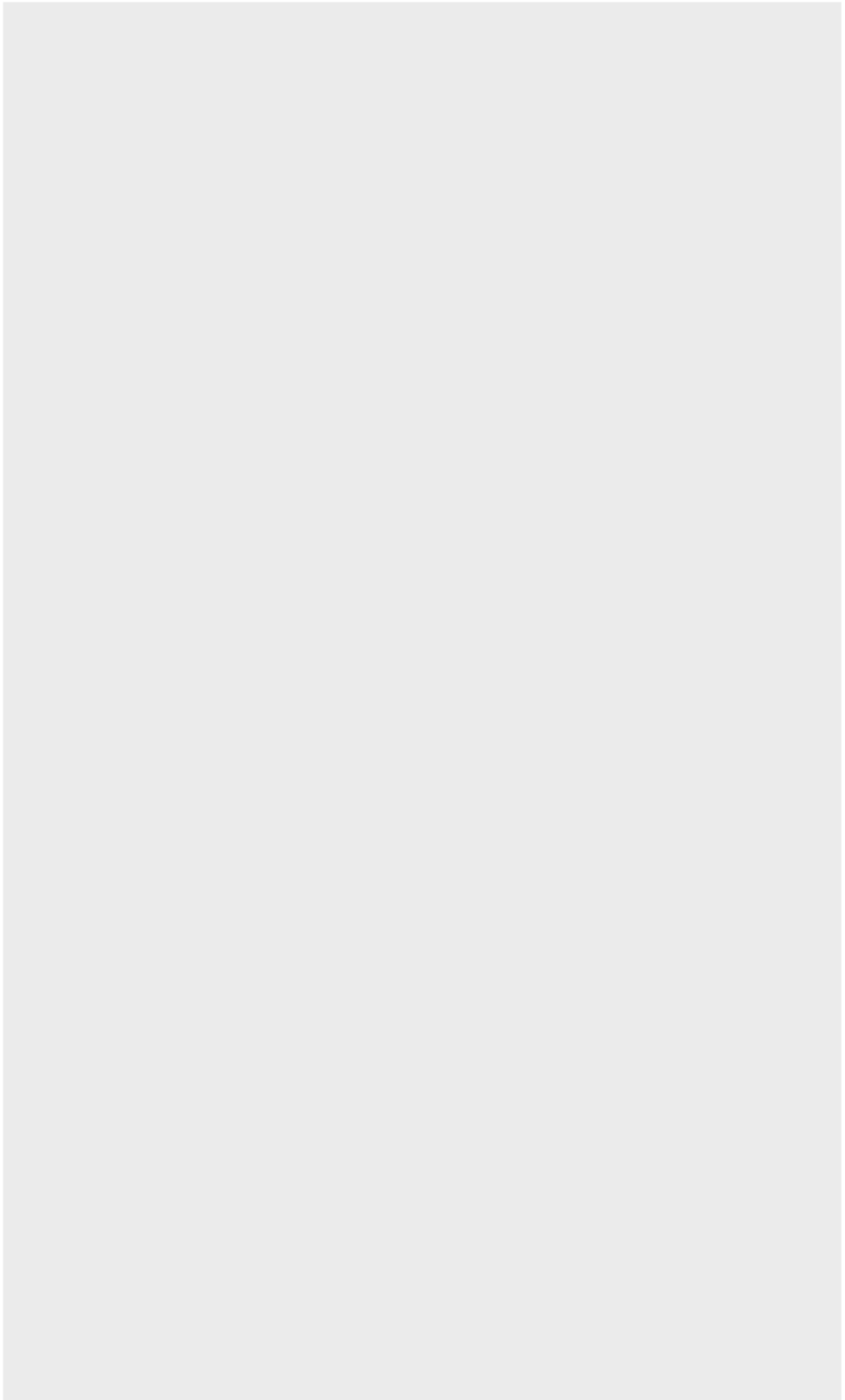


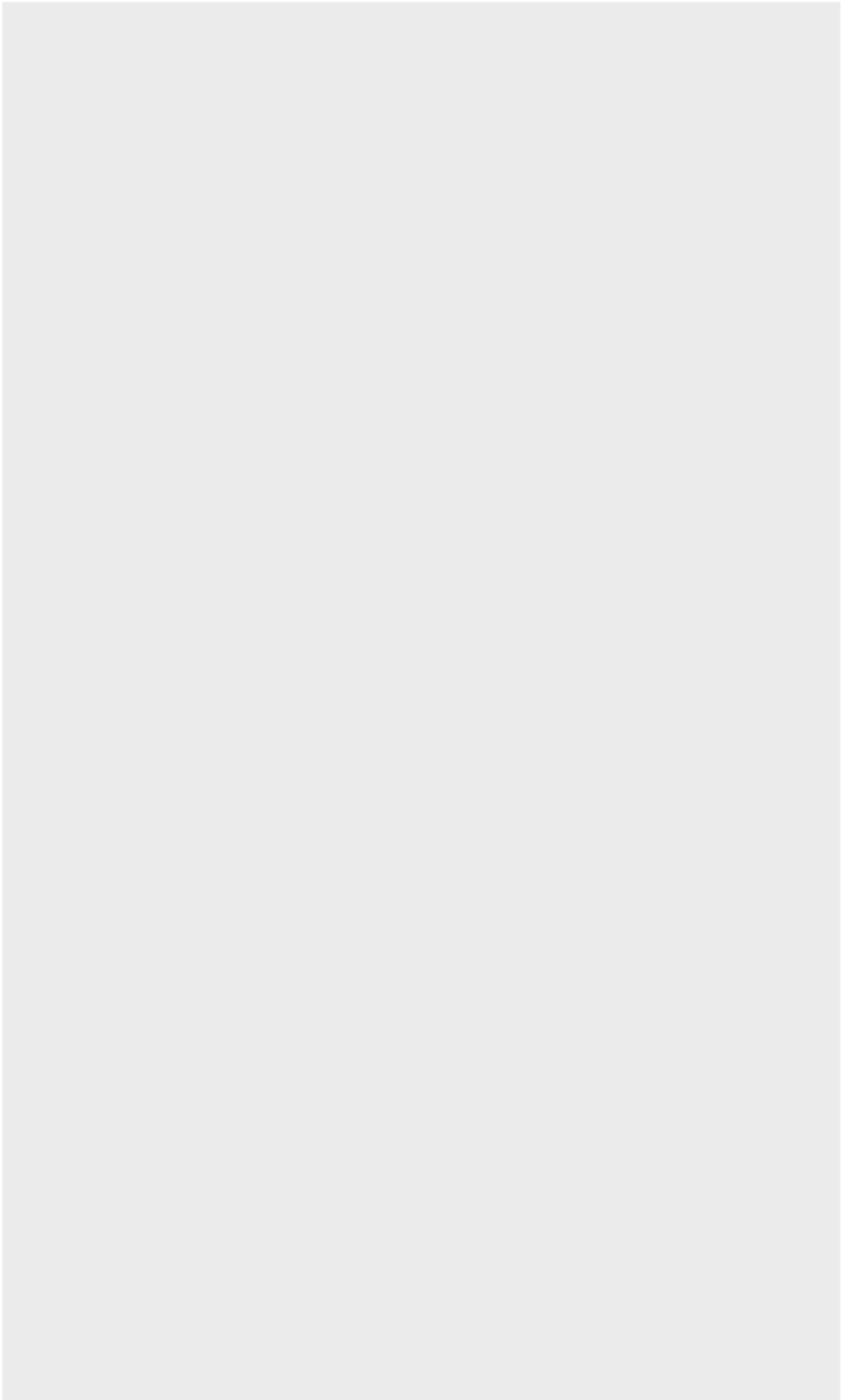












); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Giuseppe Pio Torcicollo** (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11 (Fax: 06-87777777; Pec: *giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org*), come da procura speciale allegata **- RICORRENTI -**

Contro: **ROMA CAPITALE**, C.F.: 02438750586, in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1 **- RESISTENTE -**

Per l'ottemperanza agli obblighi nascenti dalla SENTENZA del TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, N. 1693-2014, pronunciata in data 11.02.2014, depositata in forma integrale in data 17.02.2014 e passata in giudicato in data 24.03.2014 (si allega copia autentica della sentenza)

PREMESSO CHE

1. Con ricorso ex art. 414 cpc (doc. 1), depositato in data *13 febbraio 2012* e notificato a Roma Capitale in data *16 luglio 2012*, i signori indicati in epigrafe (in particolare i ricorrenti *Agostini Daniela ed altri 112*), seguiti

qualche mese dopo da altri ricorrenti intervenuti volontariamente (*Bonafede Massimo ed altri 13*) e, successivamente, da altri ricorrenti chiamati in causa dal Giudice (*Abbasciano Marco ed altri 154*), hanno adito il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi vedersi riconoscere il seguente diritto: ***“dichiarare ed accertare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Categoria D, posizione economica D1, nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base alla attuale dotazione organica vigente, secondo l’ordine di precedenza nella graduatoria medesima”***.

2. Il Tribunale di Roma, sezione I lavoro, a conclusione del procedimento R.G. n. 3938/2012, vertente tra i signori indicati in epigrafe e ROMA CAPITALE, ha emesso la **sentenza n. 1693/2014 (all in copia autentica)**, pronunciata in data *11 febbraio 2014* e pubblicata con la motivazione in data *17 febbraio 2014*, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti, dai chiamati in causa e dagli intervenuti, ha dichiarato **il diritto dei medesimi “ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all’attuale dotazione organica vigente, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria”**. La vicenda riguardava il “diritto allo scorrimento della graduatoria” per gli idonei collocati nella graduatoria (approvata in data 28.02.2008) del corso-concorso interno (indetto nel 2003) per il passaggio dalla Cat. C alla Cat. D degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

3. Avverso la succitata sentenza il Comune ha interposto appello (RG 982/2014), e la Corte di Appello di Roma, sezione I lavoro, nella **sentenza n. 915-2016 (doc. 2)**, pronunciata in data *11 febbraio 2016* e pubblicata con la motivazione in data *17 marzo 2016*, ha dichiarato l’appello di Roma

Capitale “inammissibile”, in quanto proposto tardivamente oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza presso il suo difensore Avv. Rizzo (notifica avvenuta in data *21 febbraio 2014*). Conseguentemente, la Corte di Appello di Roma ha accertato che **la sentenza del Tribunale di Roma è passata in giudicato in data 24.03.2014.**

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Comune ha proposto ricorso in Cassazione (RG n. 13927/2016), e il giudizio in Cassazione si è concluso con **ordinanza n. 25725 del 15 ottobre 2018 (doc. 3)**, nella quale la Suprema Corte, all’esito della udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2018, ha a sua volta dichiarato “inammissibile” il ricorso in cassazione.

5. Di conseguenza, per effetto della succitata doppia pronuncia di inammissibilità (in grado di appello e in cassazione), risulta ormai accertato “in via definitiva” (**doc. 4**) che **la sentenza di I grado del Tribunale di Roma n. 1693-2014, pronunciata in data 11 febbraio 2014, era ormai passata in giudicato già a decorrere dal 24 marzo 2014.**

6. Il suddetto giudicato, peraltro, è **limitato solo alle 317 parti costituite nel predetto giudizio**, non alle parti rimaste contumaci: v. provvedimento depositato in data *16 ottobre 2014*, reso ex art. 288, comma 2, cpc dallo stesso Giudice che ha emesso la sentenza di primo grado poi passata in giudicato (**doc. 5**), il quale riconosce che l’accertamento contenuto nella sentenza “fa stato” solo per i chiamati in causa “costituiti in giudizio”, che hanno quindi fatto propria la domanda dei “ricorrenti originari”, non per quelli “non costituiti”. Pertanto, nel dare esecuzione a tale giudicato, bisognerà decretare l’inquadramento contestuale (in cat. D) dei ricorrenti, degli intervenuti e dei chiamati in causa, tenendo conto in base alla sentenza del “numero di posti resisi vacanti e disponibili durante la vigenza

della graduatoria” in rapporto al “numero delle parti costituite” e alla “posizione occupata da queste” in graduatoria, senza però considerare anche la posizione occupata dai soggetti idonei che, pur chiamati in causa, non si sono costituiti in giudizio in primo grado né hanno poi impugnato la sentenza, nella parte in cui non contempla il diritto di esse (sentenza che è pertanto divenuta definitiva e sancisce lo scorrimento della graduatoria secondo “l’ordine di precedenza degli idonei” solo ed esclusivamente “per le 317 parti costituite”).

7. Nelle more del giudizio di appello e in cassazione, il Comune restava inadempiente e, pertanto, non è stato possibile iniziare l’esecuzione della sentenza di I grado, non suscettibile di esecuzione “nelle forme ordinarie”, ma solo tramite “giudizio di ottemperanza”: l’obbligo sancito nella sentenza, infatti, consiste nell’inquadrare i ricorrenti nella categoria superiore (cat. D), procedendo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i medesimi; pertanto, trattandosi di obbligo di fare di natura “infungibile” spettante all’amministrazione e non suscettibile di esecuzione forzata ordinaria, gli odierni ricorrenti, dal 17 febbraio del 2014 (data di deposito della sentenza di primo grado), quantomeno fino al 15 ottobre del 2018 (data di deposito della ordinanza della Corte di Cassazione), **non hanno potuto intraprendere il giudizio di ottemperanza** (che altrimenti sarebbe stato esperibile già dopo il 24 marzo 2014, cioè una volta passata in giudicato la sentenza di primo grado), e, di conseguenza, non hanno potuto ottenere l’inquadramento in cat D, posizione economica D1; di conseguenza, non hanno potuto ottenere le “differenze di retribuzione” fra la cat. D e la cat. C, che sarebbero scaturite dall’attribuzione, per effetto del superiore inquadramento, a ciascuno di essi dell’incarico di “*Responsabile di singola o più attività di Reparto*” ex art. 11 dell’Ordinamento della Polizia Locale e della correlata indennità, quale prevista e quantificata nel CCI del Comune. Nonostante la sentenza della Corte di Appello succitata

che, dichiarando inammissibile l'appello di Roma Capitale, ha confermato integralmente la sentenza di I grado e decretato il passaggio in giudicato formale della suddetta sentenza in data 24 marzo 2014, **il Comune è rimasto inadempiente anche dopo**, non inquadrando i ricorrenti in categoria D, posizione economica D1, né retribuendoli come Funzionari.

8. Il ricorso in Cassazione, dall'evidente natura temeraria e finalizzato a soli scopi dilatori, non ha sospeso l'esecutività della sentenza di I grado, e pertanto il Comune ha violato l'obbligo di eseguire il comando giudiziale provvisoriamente esecutivo. A causa di questo comportamento (inottemperanza spontanea alla sentenza e ricorsi in appello e cassazione manifestamente inammissibili e/o infondati), gli odierni ricorrenti non hanno fino ad oggi potuto azionare l'ottemperanza alla sentenza: trattandosi di sentenza del giudice ordinario, che crea una obbligazione di natura "infungibile" per l'amministrazione Roma Capitale, non è stato infatti possibile azionare l'ordinaria esecuzione forzata della sentenza, potendo gli istanti unicamente sperare nel "giudizio di ottemperanza" solo una volta decretato in via formale il "passaggio in giudicato della sentenza stessa". La qual cosa è finalmente avvenuta, di recente, solo in data 15.10.2018, per effetto del deposito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roma Capitale. Pertanto, gli odierni ricorrenti possono solo oggi adire il Giudice di ottemperanza al fine di ottenere l'integrale esecuzione del giudicato di cui alla succitata sentenza del Tribunale di Roma del giorno 11.02.2014.

9. Orbene, in base alla sentenza del Tribunale di Roma del giorno 11 febbraio 2014, che secondo la Corte di Appello di Roma successivamente adita da Roma Capitale è passata in giudicato decorsi 30 giorni dalla sua notifica (il 21 febbraio 2014), cioè in data 24 marzo 2014, i ricorrenti (sia quelli originari che quelli successivamente intervenuti o chiamati in causa e

costituiti) hanno **DIRITTO ad essere inquadrati “nei limiti dei posti VACANTI e DISPONIBILI in categoria D, posizione economica D1, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria”**. In mancanza di indicazione, nella sentenza, di una “espressa data di inquadramento”, la data di inquadramento non può che essere quella del momento in cui, come da “*dotazione organica vigente*”, si è creato, dopo l’ultimo scorrimento della graduatoria avvenuto nel 2011, un “*numero di posti vacanti e disponibili*” in “cat. D” tale da soddisfare la domanda dei ricorrenti (o intervenuti o chiamati in causa) “*secondo l’ordine di precedenza della graduatoria*”. Orbene, risulta che, già alla data del **31.12.2011** i posti vacanti e disponibili in “cat. D – settore vigilanza” erano **213 (3.000 – 2.787)**, mentre alla data del **31.12.2012** vi era un numero di posti vacanti e disponibili in “cat. D - settore vigilanza” pari a **359 (3.000 – 2.641)**: v. “*Rapporto dipendenti Roma Capitale al 31.12.2011*” (**doc. 6**) e “*al 31.12.2012*” (**doc. 7**). I suddetti posti sono addirittura aumentati in seguito, se è vero che alla data del **30.11.2013** essi erano **445 (doc. 8)**, alla data del 31.03.2014 essi erano **472 (doc. 9)**, per divenire addirittura **532** alla data del 31.10.2014 (**doc. 10**)! Di talchè, gli odierni ricorrenti hanno certamente diritto, in base alla sentenza, **ad essere inquadrati come D1 entro e non oltre la data ultima “del giorno 31 dicembre 2011 i primi 213 ricorrenti posizionati in graduatoria” (considerando anche gli ulteriori ricorrenti intervenuti in causa e difesi da altri avvocati) ed entro e non oltre la data ultima “del giorno 31 dicembre 2012 i restanti 114 ricorrenti posizionati in graduatoria” (sempre considerando anche gli ulteriori ricorrenti intervenuti in causa e difesi da altri avvocati)**. Si allega la graduatoria (**doc. 11**) dove vengono evidenziati e numerati, dal primo all’ultimo (da *Fattorini Luigia pos. 1872* a *Giuliani Cinzia pos. n. 2224*, saltando gli

idonei non costituiti in giudizio), sia i 213 ricorrenti (o intervenuti o chiamati in causa costituiti) che, in base alla posizione che occupano in detta graduatoria, hanno diritto ad essere inquadrati nei primi 213 posti vacanti, con decorrenza **dal 31.12.2011**, sia - dal primo all'ultimo (da *Benedetti Doriana pos. n. 2225* a *Faitanini Lorena pos. n. 2443*, sempre saltando gli idonei non costituiti in giudizio) - i 114 ulteriori ricorrenti (o intervenuti o chiamati in causa costituiti) che, in base alla posizione che occupano in detta graduatoria, hanno diritto ad essere inquadrati nei residui 114 posti vacanti, però con decorrenza **dal 31.12.2012**.

10. Da ciò deriva che, con siffatti inquadramenti, alla data del 31 dicembre 2016 tutti i ricorrenti avrebbero maturato **4/5 anni di permanenza in posizione D1**, potendo quindi beneficiare dopo la suddetta data della **progressione economica a D2**, come previsto nel nuovo contratto collettivo di Roma Capitale. Ed invero, in data 12.10.2017 è stato pubblicato l'**Avviso di selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. GB/78474/2017 del 12/10/2017 (doc. 12)**, nel quale si comunicava l'apertura del procedimento di selezione del personale, in ciascuna categoria, per il passaggio dall'attuale posizione economica di inquadramento alla posizione economica immediatamente successiva. I ricorrenti, attualmente collocati in posizione economica C5 anziché in posizione economica D1, a causa della mancata esecuzione spontanea della sentenza da parte dell'amministrazione capitolina, nelle more del giudizio pendente in cassazione e vista la impossibilità fino ad oggi di eseguire coattivamente la sentenza, **hanno visto ad oggi negato, nonostante l'inquadramento disposto nella sentenza, il loro diritto a partecipare alla suddetta procedura di progressione economica “dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2”.**

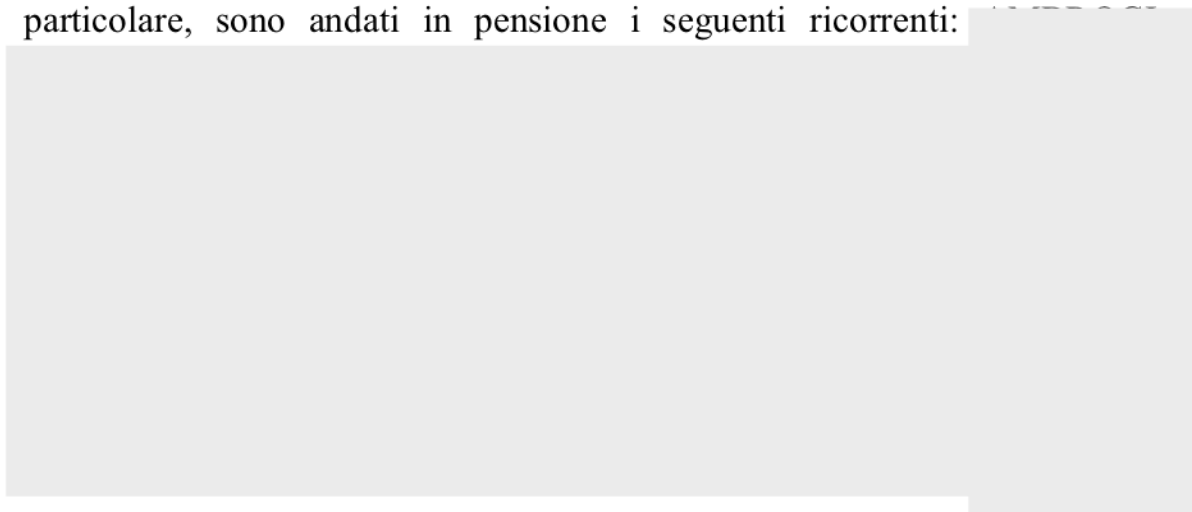
A seguito di istanza di partecipazione alla PEO presentata dagli odierni

ricorrenti nel mese di ottobre del 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane ha risposto allo scrivente procuratore, con **nota prot. n. GB/115803 del 20.11.2017 (doc. 13)**, assicurando che, in caso di esito positivo del giudizio in cassazione per la sorte dei ricorrenti, **l'amministrazione avrebbe provveduto ad effettuare la "ricostruzione di carriera" dei ricorrenti e ad attivare, con effetto retroattivo, la procedura di "progressione economica in categoria D" in quel momento negata, per effetto della pendenza del giudizio in cassazione.**

11. I ricorrenti, oltre a non aver potuto partecipare alla PEO del 2017, conseguendo il **livello D2 con decorrenza dal 1 ottobre 2017, ovvero con decorrenza del 1 marzo 2018**, e le relative **differenze retributive fra D2 e C5 dalle suddette date fino ad oggi**, hanno anche visto lesa il diritto a percepire le **differenze retributive maturate dal 1 gennaio del 2012 (1[^] gruppo di 213 ricorrenti) e dal 1 gennaio 2013 (2[^] gruppo di 114 ricorrenti)** (per entrambi i gruppi le suddette date costituiscono il 1° giorno successivo al proprio rispettivo inquadramento in cat. D) **fino ad oggi, per effetto dei "superiori incarichi" di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante.** Peraltro, avendo i ricorrenti notificato il ricorso a Roma Capitale in data *16 luglio 2012* (cui si sono associati poi gli intervenuti e quelli costituiti per chiamata del giudice), vi è costituzione di **"mora debendi"** per eventuali "differenze retributive" sin da tale data, con la conseguenza che, una volta effettuato l'inquadramento giuridico ed economico in "cat D" non appena vi erano, effettivamente, i "posti vacanti e disponibili" (come stabilito dalla

sentenza), e dunque con decorrenza, rispettivamente, “dal 31 dicembre 2011” e “dal 31 dicembre 2012”, è evidente che già dal giorno successivo (1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013) decorrono anche le “differenze retributive” proprio per effetto della notifica del ricorso effettuata già in data 16 luglio 2012. Ebbene, il trattamento retributivo del Funzionario di polizia locale D1/D2 è stato il seguente: dal mese di gennaio del 2012 e fino al mese di dicembre del 2014, in base al contratto collettivo decentrato integrativo 2002-2005 vigente fino a tale ultima data ed al Regolamento recante l’ordinamento professionale di cui alla Delibera del 2008, il Funzionario D1 ha percepito in busta paga in più, rispetto all’Istruttore C5 apicale, la somma mensile di euro **€ 270,84** (differenza fra € 337,50 ed € 66,66), quale differenza fra l’indennità di specifica responsabilità del Funzionario D1-D2 e l’indennità di specifica responsabilità dell’istruttore apicale C5. Dal mese di gennaio del 2015 al mese di giugno del 2017, in base al CCDI c.d. unilaterale della Giunta Marino, in vigore dal gennaio del 2015 a giugno 2017, la predetta differenza retributiva si è ridotta, poiché l’apicale C5 ha perso la previgente indennità suindicata, ma il Funzionario ha percepito una indennità ridotta di euro 208,33. Pertanto, nel suddetto periodo il differenziale retributivo in questione si è ridotto a **€ 208,33** mensili. Infine, dal mese di luglio del 2017 è in vigore il nuovo CCDI, per effetto del quale è stata reintrodotta per gli apicali C5 la suddetta indennità di euro 66,66 mensili, mentre l’indennità del Funzionario D1 è rimasta ferma a euro 208,33 mensili, portando così il differenziale retributivo mensile del salario accessorio fra D1/D2 e C5 a **€ 141,67** (€ 208,33 – € 66,66). Le suddette indennità, peraltro, costituiscono elementi “fissi” e “non variabili” della retribuzione del “Funzionario Cat D1”, pertanto il conseguimento delle medesime costituisce il “differenziale retributivo” fra C5 e D1.

12. Per l'effetto, gli odierni ricorrenti hanno diritto a percepire, alla data del 31.10.2018, e tutti coloro che a detta data sono ancora in servizio preso il Comune, le suddette somme: 1) per differenze retributive da posizione di lavoro (derivanti dall'attribuzione di una più elevata indennità in categoria D): a) il gruppo da inquadrare con decorrenza dal 31.12.2011: **€ 18.266,86** (= anno 2012 € 3.250,08: pari ad € 270,84 mensili x 12 mensilità; anno 2013 € 3.250,08: pari ad € 270,84 mensili x 12 mensilità; anno 2014 € 3.250,08: pari ad € 270,84 mensili x 12 mensilità; anno 2015 € 2.499,96: pari ad € 208,33 mensili x 12 mensilità; anno 2016 € 2.499,96: pari ad € 208,33 mensili x 12 mensilità; anno 2017 da gennaio a giugno € 1.249,98: pari ad € 208,33 mensili x 6 mensilità; anno 2017 da luglio a dicembre € 850,02: pari ad € 141,67 mensili x 6 mensilità; anno 2018 da gennaio ad ottobre € 1.416,70: pari ad € 141,67 mensili x 10 mensilità); b) il gruppo da inquadrare con decorrenza dal 31.12.2012: **€ 15.016,78**; 2) per differenze retributive fra D2 e C5 (in caso di effettivo superamento della selezione indetta ad ottobre 2017), tanto per il primo quanto per il secondo gruppo: **€ 359,74** (= da ottobre 2017 a febbraio 2018 + 13^ : € 150,06; da marzo 2018 a ottobre 2018: € 209,68). Diversamente, coloro che, fra la data di inquadramento in cat. D ed oggi, sono cessati dal servizio per qualsiasi titolo, ovvero trasferiti ad altro Ente, dovranno ricevere le somme di cui ai predetti titoli solo fino alla data di effettivo servizio per Roma Capitale. In particolare, sono andati in pensione i seguenti ricorrenti:



[REDACTED]

l [REDACTED]. E' deceduto il seguente ricorrente:
l [REDACTED] onde i diritti maturati da
quest'ultimo fino a tale data sono oggi rivendicati dall'unico erede
Franceschilli Tiziano (**doc. 14**).

Oltre a tali somme spettano le ulteriori somme dovute per le maggiori
indennità spettanti in cat. D.

13. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, stante la mancata indicazione, nella sentenza cui ottemperare, di una data di decorrenza dell'inquadramento in cat D, non sia possibile disporre l'inquadramento sin dal 2012 e 2013, è evidente che il diritto all'inquadramento in cat D non può non avere decorrenza almeno **dalla data di pronuncia della sentenza**, cioè dalla data del **11 febbraio 2014**, ovvero in ulteriore subordine, **dalla data del passaggio in giudicato della medesima il giorno 24 marzo 2014**. In tali date, infatti, vi era già un NUMERO DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI IN CATEGORIA D – presupposto indicato nella sentenza per far fronte all'inquadramento - tale da soddisfare tutti i 317 ricorrenti! Con la conseguenza che, mentre le differenze retributive fra D1 e C5, come sopra indicate, dovrebbero avere decorrenza dalle suddette ultime date, resta comunque fermo il fatto che, alla data del 31 dicembre 2016, i ricorrenti avrebbero anche in tal caso maturato l'anzianità utile (2 anni) di permanenza in D1 per accedere alla posizione economica D2, come previsto nel suindicato bando, e pertanto resta fermo il diritto di costoro ad ottenere il passaggio in D2 come indicato in precedenza (con decorrenza dal 1 ottobre 2017 o dal 1 marzo 2018).

14. In data **5 novembre 2018** gli odierni ricorrenti hanno inoltrato a Roma Capitale ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA (**doc. 15**) al fine di ottenere, dopo il provvedimento conclusivo della Cassazione, l'esecuzione del giudicato, come promesso da Roma Capitale nella nota emessa in data 20.11.2017, dove l'Ente, come si è detto (cfr. doc. 13), garantiva la futura esecuzione del giudicato e la integrale "ricostruzione di carriera" in caso di esito favorevole ai ricorrenti del giudizio in cassazione. L'Ente, tuttavia, a seguito di questa diffida del 05.11.2018, anziché rispondere in modo puntuale alla richiesta di esecuzione, fornendo date, modalità ed iter per l'inquadramento in cat D dei ricorrenti, ha risposto in modo del tutto generico ed evasivo, contravvenendo alla promessa fatta un anno prima, ed affermando ora che (**doc. 16**): ***"per ogni esigenza assunzionale relativa al profilo di Funzionario Polizia Locale, questo ufficio ricorrerà alla graduatoria di che trattasi, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti di cui al dispositivo ed alla normativa in materia di pubblico impiego"***. Orbene, è evidente che l'Ente, con tale risposta, ha manifestato la volontà di non "ottemperare" alla sentenza. Ed invero, la sentenza cui ottemperare non è una sentenza di mero accertamento solo della "vigenza della graduatoria", da cui residua però la piena "discrezionalità" dell'Ente in ordine alla decisione "se" coprire i posti vacanti e disponibili in categoria D, e solo in caso di copertura dei suddetti posti la sentenza accerta il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati. La suddetta sentenza, cioè, non accerta un "diritto condizionato alla volontà dell'Ente"! La suindicata risposta dell'Ente, la circostanza che l'Ente non abbia, ancora oggi (febbraio 2019), provveduto a coprire i suddetti posti vacanti e disponibili in cat. D, attingendo alla graduatoria per cui è causa (nel nuovo piano assunzionale per gli anni 2019-2021 (**doc. 17**)), nulla si prevede in ordine alla copertura dei posti vacanti in cat D: nonostante venga messa in evidenza, nell'area

vigilanza cat D, una “scopertura di organico” che, alla data del 5 dicembre 2018, era ormai pari a **886 unità, non viene neppure previsto, e fino addirittura al 2021, l’inquadramento in cat. D di neppure “un solo ricorrente”!!!**), lasciano intendere che l’Ente non ha alcuna intenzione di ottemperare al giudicato!

15. E’ allora il caso di ricordare qual è il significato e la portata della sentenza oggetto dell’odierno giudizio di ottemperanza, secondo la consueta sequenza “*petitum, causa petendi, motivi, decisum*”. Ebbene, nel ricorso del giudizio di merito i ricorrenti lamentavano il fatto che, nonostante la graduatoria in cui essi erano collocati come idonei non vincitori (approvata in via definitiva in data 28.02.2008) fosse rimasta vigente anche dopo il 28.02.2011 (data di scadenza del triennio di vigenza ordinaria), e nonostante il Comune di Roma, con atti risalenti al 2008, dopo aver implementato la “dotazione organica” di 3.000 funzionari di “cat D”, avesse espressamente disposto la “copertura dei posti” di cui alla suddetta “dotazione organica” attingendo alla suddetta graduatoria, e pertanto si fosse “vincolato” a “coprire” i posti che sarebbero divenuti “vacanti e disponibili” nell’ambito della suddetta “dotazione organica”, l’Ente aveva attuato solo una parte del suo “impegno assunzionale”, coprendo “tutti i posti vacanti in cat D” solo fino alla data del 28.02.2011, per poi “arrestare” la rimanente parte del suo impegno a coprire i successivi posti divenuti vacanti, sostenendo che la graduatoria era scaduta alla suddetta data. Secondo i ricorrenti, invece, la graduatoria continuava ad essere vigente anche dopo il 28.02.2011, per effetto delle leggi recanti la proroga della vigenza delle graduatorie (che andava riferita anche alle graduatorie dei concorsi interni). Il Giudice, accertata la ultravigenza della graduatoria, come sostenuto dai ricorrenti, dichiarava, con effetto costitutivo ex art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 165-2001, il diritto dei ricorrenti ad essere

inquadrati in cat D, “nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di scadenza della graduatoria”, e “secondo la dotazione organica vigente”. Il Giudice, in altre parole, una volta accertato che la graduatoria era ancora vigente dopo il 28 febbraio 2011, dichiarava il diritto dei ricorrenti a “coprire” i “posti vacanti e disponibili”, nella dotazione organica di 3.000 funzionari, “durante la ultravigenza” della graduatoria medesima. In pratica, così come tutti gli idonei che avevano preceduto i ricorrenti erano stati via via nel triennio 28.02.2008/28.02.2011, “inquadrati” in cat D, allo stesso modo, anche dopo il 28.02.2011, tutti i nuovi posti che sarebbero divenuti “vacanti e disponibili”, nell’ambito della dotazione organica vigente, avrebbero dovuto essere “coperti” utilizzando la graduatoria ancora vigente. Presupposto del diritto ad essere inquadrati è che, durante la ultravigenza, si verificassero nuove “scoperture di posti”, e pertanto, a tale condizione, diventava pieno ed effettivo il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati, secondo l’ordine di precedenza della graduatoria in relazione al numero di posti vacanti. Pertanto, il Giudice non si è limitato solo ad accertare la vigenza della graduatoria, ma ha imposto a Roma Capitale, durante la predetta ultravigenza, di “coprire” i posti “vacanti” (nell’ambito della dotazione che prevede 3.000 unità) e “disponibili” (cioè non riservati ad altre procedure di reclutamento), utilizzando la graduatoria ed inquadrando i ricorrenti, “fino a concorrenza dei posti vacanti”. Il Giudice, in altre parole, ha emesso una sentenza con effetti costitutivi, giusta il disposto di cui al succitato art. 63, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego, dove non è assolutamente lasciata alcuna libertà all’Ente di decidere “se” coprire o meno i suddetti posti vacanti, ma semplicemente si obbliga l’Ente a “coprirli”, “nei limiti dei posti vacanti durante l’ulteriore vigenza”. Pertanto, poiché, come detto, alla data del 31.12.2011, cioè nel suddetto periodo successivo alla vigenza triennale con scadenza al 28.02.2011, si erano già liberati 213 posti vacanti in cat D, nell’ambito

della dotazione organica di 3.000 funzionari, è evidente che i primi 213 ricorrenti posizionati in graduatoria avevano maturato il diritto ad essere inquadrati; del pari, poiché al 31.12.2012, cioè durante l'ulteriore vigenza della graduatoria, vi erano ulteriori 114 posti divenuti vacanti, anche i restanti ulteriori 114 ricorrenti, posizionati in graduatoria dopo i primi 213, avevano maturato il medesimo diritto. In ogni caso, alla data della sentenza (11 febbraio 2014), vi erano tanti "posti vacanti e disponibili" (cioè posti liberi e non destinati ad altre procedure), da poter inquadrare "tutti" gli odierni ricorrenti. Con la conseguenza che, essendosi verificato, durante la ultravigenza della graduatoria, il presupposto per disporre l'inquadramento dei ricorrenti (cioè il venire ad esistenza di un numero di posti vacanti e disponibili tale da inquadrare i medesimi), era sorto l'OBBLIGO di Roma Capitale di effettuare il predetto inquadramento, anche al fine di occupare il maggior numero di posti previsti nella pianta organica e costituenti il "fabbisogno ottimale" dell'Ente.

Pertanto, i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati nei posti vacanti, perché un obbligo in tal senso è stato accertato, con effetti costitutivi, dal giudice ordinario.

Al diritto all'inquadramento consegue il diritto alla ricostruzione di carriera, che pur non essendo dichiarato dal giudice nella sentenza da ottemperare, costituisce la conseguenza giuridica ed economica del disposto inquadramento, e pertanto è azionabile nella presente sede, come effetto diretto dell'inquadramento.

In subordine, esso può essere rivendicato anche come "risarcimento danni", avendo l'inadempienza di Roma Capitale, successiva alla pronuncia della sentenza, nonché il comportamento processuale posto in essere da codesta amministrazione, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nel marzo 2014, cagionato per i ricorrenti il

DANNO del mancato conseguimento, già da allora, delle UTILITAS derivanti dal suddetto inquadramento (come sopra indicate).

16. Oltre a ciò, il Comune di Roma è ad oggi inadempiente, nei confronti del sottoscritto procuratore, circa il pagamento integrale delle spese di lite. L'ente, infatti, mentre ha corrisposto al sottoscritto le spese di lite liquidate dal Giudice, pari ad euro 5.280,00, oltre accessori, per la difesa in giudizio dei ricorrenti originari, **non ha invece provveduto a liquidare al sottoscritto le ulteriori spese di lite, pari ad euro 3.300,00, oltre accessori, per la difesa in giudizio degli altri intervenuti e chiamati in causa.** Il Giudice, tuttavia, nel dispositivo richiama, con riferimento al sottoscritto, sia le spese di euro 5.280,00, che quelle di euro 3.300, entrambe da distrarre al sottoscritto avvocato, così da non lasciare dubbi di sorta circa il fatto che al sottoscritto avvocato spetta, in aggiunta alla somma di euro 5.280,00, anche la somma di euro 3.300,00, stante la circostanza che il ricorrente, nel suddetto giudizio, non ha difeso solo i ricorrenti originari, ma anche quelli successivamente intervenuti volontariamente o per chiamata del giudice. Allo stato, pertanto, al sottoscritto spetta la somma di: euro 3.300,00, più euro 495,00 per spese generali 15%, euro 151,80 per CAP 4%, euro 868,29 per IVA 22%, e così, detratti euro 759,00 per la ritenuta d'acconto, per un totale netto da liquidare pari ad **euro 4.056,09.**

Tutto ciò premesso, i signori *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

A questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, di ordinare al Comune di Roma Capitale l'adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in oggetto, e, in particolare: **1)** inquadrare i ricorrenti in categoria D, posizione economica D1, con decorrenza dal 01.01.2012 i primi 213 ricorrenti posizionati in graduatoria, dal 01.01.2013 i rimanenti ricorrenti posizionati in graduatoria dopo i primi 213; per l'effetto, effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti conseguente ai predetti inquadramenti in categoria D, posizione economica D1, liquidando le differenze di retribuzione spettanti dalle suindicate date e fino ad oggi, consistenti nella maggiore indennità di funzione spettante, rispetto a quella percepita in categoria C, come sopra indicata, ovvero quelle risultanti da apposita verifica dell'organo chiamato a dare attuazione al giudicato; sempre per l'effetto, effettuare la ulteriore ricostruzione di carriera dei ricorrenti conseguente ai predetti inquadramenti in categoria D, posizione economica D1, ammettendo, ora per allora, i ricorrenti in servizio alla data del 12 ottobre 2017, a partecipare alla procedura di selezione per la progressione economica dalla posizione D1 alla posizione D2, di cui al bando del 12 ottobre 2017, ed in caso di positivo superamento della suddetta selezione, disporre l'inquadramento dei ricorrenti in posizione economica D2 con decorrenza dal 01.10.2017, ovvero dalla data del 01.03.2018, come previsto nel bando, erogando ai ricorrenti le differenze retributive (fra D2 e C5) spettanti dalle suindicate date e fino all'attualità; **2)** in via subordinata, inquadrare i ricorrenti tutti in categoria D, posizione economica D1, dalla data del giorno 11.02.2014, ovvero del giorno 24.03.2014, operando la medesima ricostruzione di carriera di cui sopra

dalle suindicate ultime date; **3)** in via ulteriormente subordinata, fermo restando l'inquadramento in categoria D, posizione economica D1, dalle date di cui sopra, quale effetto che discende in via immediata e diretta dal giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di ottemperanza, condannare Roma Capitale al "risarcimento dei danni in forma specifica", per effetto della mancata spontanea esecuzione del giudicato, formatosi in data 24 marzo 2014, e del comportamento processuale di Roma Capitale, che ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado dopo la scadenza dei termini, e successivamente ha finanche proposto ricorso in cassazione, violando il giudicato sostanziale e formale già formatosi in data 24 marzo 2014, e impedendo così ai ricorrenti di promuovere il presente giudizio di ottemperanza, finchè era pendente il giudizio in cassazione: tali danni sono quelli derivanti dal mancato inquadramento in cat D, che avrebbe dovuto operare per effetto della sentenza passata in giudicato, non più tardi del 24 marzo 2014, e consistiti sia nella mancata percezione delle maggiori indennità mensili di cui alla cat D, rispetto a quelle percepite in cat C, sia nella mancata ammissione ad ottobre 2017 alla procedura di progressione economica in cat D, in particolare quella per il passaggio dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2, con l'effetto di percepire il maggior trattamento stipendiale D2 rispetto allo stipendio percepito restando in posizione C5.

Inoltre, il sottoscritto avvocato

CHIEDE

All.Ill.mo Tribunale, disattesa ogni eccezione, di condannare ROMA CAPITALE al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato, liquidate dal Giudice nella sentenza oggetto di ottemperanza, pari

a complessivi euro 4.056,09. Chiede, inoltre, la condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di ottemperanza, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario, quantificandole in base alla complessità del presente giudizio ed al numero elevatissimo delle parti in esso rappresentate e difese.

SI DEPOSITA:

Copia autentica della Sentenza del Tribunale di Roma sezione I lavoro n. 1693 del 17.02.2014.

Documenti da n. 1 a n. 17 come da indice separato.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che viene versato il contributo dimezzato di euro 150,00, vertendosi in materia di rapporti di pubblico impiego.

Roma, 11 febbraio 2019

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo